

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PLURIENNALI PER L'ACQUISTO DI SCUOLABUS, PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1997 N.20, ART. 28.**

## **ART. 1**

Al fine di facilitare ed estendere l'uso di scuolabus per il trasporto degli allievi della scuola dell'obbligo da parte dei Comuni, singoli o in forma associata, come previsto dalla Legge 142/90, l'Amministrazione Provinciale concede, ai sensi degli artt. 28 – 29 L.R. 20/97, in proporzione non superiore a quanto fissato dal successivo art. 5, contributi annui costanti quinquennali, per l'acquisto di veicoli da adibire a scuolabus.

## **ART. 2**

La spesa ammissibile a contributo è determinata dall'Amministrazione Provinciale con riferimento al preventivo di spesa ed alla relazione tecnica allegata all'istanza, nonché in base al prezzo di mercato del veicolo.

Annualmente la Giunta Provinciale determina l'importo massimo della spesa ammissibile a contributo.

## **ART. 3**

La formazione della graduatoria per la concessione dei contributi viene effettuata assegnando i seguenti punteggi:

1 punto per ogni anno oltre il decimo nel quale il Comune richiedente è stato proprietario dello scuolabus da sostituire;

6 punti per Comuni, singoli od associati, interamente montani;

3 punti per Comuni, singoli od associati, parzialmente montani, la cui superficie montana rappresenti almeno 2/3 di quella totale;

5 punti per Comuni, singoli od associati, privi delle scuole dell'obbligo;

5 punti per Comuni, singoli od associati, oggetto di provvedimenti di soppressione di plessi scolastici, sedi o sezioni di Scuole dell'obbligo, intervenuti negli ultimi tre anni;

5 punti per i Comuni sprovvisti di scuolabus da almeno 5 anni;

2 punti per i Comuni il cui Rendiconto della Gestione, ultimo approvato, parte spesa, presenta un importo complessivo impegnato (Conto Competenza) non superiore ad Euro 1.549.370,697 (L.3.000.000.000);

1 punto per i Comuni il cui Rendiconto della Gestione, ultimo approvato, parte spesa, presenta un importo complessivo impegnato (Conto Competenza) da Euro 1.549.370,698 (L.3.000.000.001) a Euro 3.098.741,394 (L.6.000.000.000);

0,5 punto per i Comuni il cui Rendiconto della Gestione, ultimo approvato, parte spesa, presenta un importo complessivo impegnato (Conto Competenza) da Euro 3.098.741,395 (L.6.000.000.001) a Euro 4.131.655,192 (L.8.000.000.000);

0 punti per i Comuni il cui Rendiconto della Gestione, ultimo approvato, parte spesa, presenta un importo complessivo impegnato (Conto Competenza) superiore a Euro 4.131.655,193 (L.8.000.000.001).

Nel caso di parità di punteggio, l'ordine della graduatoria sarà determinato dalla maggior superficie del territorio del Comune singolo od associato.

La graduatoria ha validità due anni dalla data della sua approvazione al fine della rideterminazione dei contributi già assegnati e della redistribuzione dell'eventuale avanzo.

#### ART. 4

Le domande di concessione dei contributi sono presentate dai Comuni, singoli od associati, all'Amministrazione Provinciale entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Tali domande dovranno essere necessariamente corredate dalla seguente documentazione:

copia conforme della Carta di circolazione e del certificato di proprietà dell'eventuale mezzo da sostituire;

preventivo di spesa per l'acquisto del mezzo, corredato di relazione tecnica che ne giustifichi le sue dimensioni e caratteristiche;

dichiarazione (del Funzionario competente) che attesti il possesso o meno della qualifica di Comune interamente montano o parzialmente montano,

dichiarazione (del Funzionario competente) nella quale si certifichi se sul territorio comunale esistano o meno le scuole dell'obbligo;

dichiarazione (del Funzionario competente) dalla quale risulti che con provvedimento (da allegare) sono stati soppressi plessi scolastici, sedi o sezioni di scuole dell'obbligo (indicare quali), negli ultimi tre anni,

#### OPPURE

dichiarazione (del Funzionario competente) dalla quale risulti che non sono stati soppressi plessi scolastici, sedi o sezioni di scuole dell'obbligo negli ultimi tre anni;

dichiarazione (del Funzionario competente) del numero degli abitanti residenti nel Comune interessato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione delle domande;

dichiarazione (del Funzionario competente) attestante se il Comune, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di contributi, sia o non sia stato proprietario di scuolabus;

dichiarazione (del Funzionario competente) in merito all'importo complessivo impegnato (Conto Competenza) del Rendiconto della Gestione, ultimo approvato – parte spesa.

#### ART. 5

Le istanze pervenute sono assegnate all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, che provvede ad ogni adempimento procedimentale.

Il Dirigente, tenendo conto degli obiettivi programmatici, dei piani di priorità di finanziamento e delle risorse disponibili approva, anche con provvedimenti separati, la graduatoria e gli importi assegnati alle singole istanze e che comunque non potranno superare il:

- 18% annuo per Comune, singolo od associato, fino a 2.000 abitanti;
  - 15% annuo per Comune, singolo od associato, da 2.001 a 5.000 abitanti;
  - 12% annuo per Comune, singolo od associato, oltre i 5.000 abitanti,
- della spesa ritenuta ammissibile.

A tal fine, viene preso in considerazione il numero degli abitanti risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione delle domande, come da dichiarazione prevista dal punto 6, comma 2, dell'art.4.

#### ART. 6

I Comuni, singoli od associati, sono tenuti a presentare entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di assegnazione del contributo, il provvedimento esecutivo di approvazione del bando di gara o del foglio condizioni per l'acquisto del mezzo.

La presentazione delle fatture quietanzate o copia del contratto di locazione finanziaria, certificato di proprietà dal quale risulti la radiazione effettuata dal PRA del mezzo da sostituire o l'alienazione del mezzo da sostituire a soggetti diversi dai Comuni, singoli o in forma associata, della Provincia di Udine comprovata da adeguata certificazione o atto di vendita, entro il termine di 9 mesi dal ricevimento della lettera di assegnazione, costituisce condizione necessaria per poter procedere alla liquidazione della/e annualità cui il contributo si riferisce.

Il termine di cui sopra potrà essere soggetto a proroga solo in caso di motivate ed indifferibili esigenze valutate discrezionalmente dal Dirigente del Servizio.

#### ART. 7

I contributi assegnati ai Comuni interessati saranno oggetto di rideterminazione nei limiti percentuali, di cui all'art.5 comma 2, della spesa effettivamente sostenuta, qualora la stessa sia inferiore a quella considerata in sede di assegnazione.

#### Art. 8

L'eventuale avanzo sorto a seguito della rideterminazione dei contributi sarà erogato, con determinazione dirigenziale, al Comune risultato assegnatario dell'eventuale quota residua di contributo o al Comune o ai Comuni precedentemente esclusi per esaurimento fondi, secondo l'ordine della graduatoria.

#### ART. 9

Gli scuolabus acquistati utilizzando i contributi erogati dalla Provincia di Udine non potranno essere alienati prima della scadenza del quinquennio di contribuzione, pena la revoca del contributo secondo quanto disposto dall'art.49 della L.R.7/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso".

Il limite di cui al comma precedente può essere derogato esclusivamente in presenza di cause di forza maggiore quali, ad esempio, la rottamazione del veicolo per incidente, incendio e atti vandalici.

Tali ultime ipotesi, non comportano l'obbligo di alcuna restituzione del contributo qualora l'Amministrazione provinciale ne sia stata tempestivamente informata, né l'obbligo da parte della Amministrazione Provinciale dell'erogazione delle annualità mancanti.

#### ART. 10

La spesa ammissibile a contributo e, conseguentemente, gli importi assegnati annualmente sono subordinati all'effettiva concessione alla Provincia dei finanziamenti costanti quinquennali da parte della Regione previsti dall'art. 29 L.R. 20/97.

#### ART. 11

Sarà data priorità alla concessione del contributo relativo all'acquisto di un solo mezzo per Ente.

Eventuali, ulteriori richieste avanzate dallo stesso Ente, nello stesso anno, saranno prese in considerazione solo ad esaurimento delle domande in graduatoria.

Le ulteriori richieste avanzate dai Comuni già beneficiari di contributo provinciale nel quinquennio precedente saranno prese in considerazione solo ad esaurimento delle domande in graduatoria.

Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 18 Dicembre 2006 con Delibera n°53 d'ordine; in vigore dal 18 Dicembre 2006.